

dossier

26 luglio 2021

Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Volume I
Articoli 1-37-*bis*

D.L. 77/2021 – A.S. 2332



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Articolo 31

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

L'**articolo 31** contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone.

Il **comma 1**, aggiunge due commi all'articolo 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7:

- la **lettera a)**, esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli **impianti di accumulo elettrochimico** (batterie) di tipo “*stand-alone*” (destinati al mero accumulo o al consumo locale);
- la **lettera b)**, prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica, il **comitato interistituzionale** può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata poi apportata una modifica ad una lettera del citato articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, volta ad equiparare agli impianti esistenti gli impianti autorizzati ma non in esercizio ai fini della applicabilità della procedura di autorizzazione semplificata.

Il **comma 2**, a sua volta, aggiunge un comma all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a **20 MW** (10 nel testo originario) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale.

Durante l'esame alla Camera sono state approvate, con i commi **2-bis, 2-ter e 2-quater**, delle modifiche alla disciplina che consente l'installazione di **pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici** senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Il **comma 3** riguarda la regione Sardegna e prevede che entro trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola.

Il **comma 4**, infine, modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire che le **infrastrutture** di rete che

si intendono **autorizzate** non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione.

Il **comma 5**, introduce una eccezione al generale divieto, per gli **impianti solari fotovoltaici** con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. In particolare, **il divieto di accesso agli incentivi non si applica** – a date condizioni specificate **dalla Camera dei deputati** - agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.

Il **comma 6** reca una modifica all'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volta a esplicitare – ai fini della valutazione di impatto ambientale – la competenza statale per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW

Il **comma 7** eleva da 20 a **50 kW** la **soglia di potenza** degli **impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale si applica l'autorizzazione unica**.

Con una modifica alla Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, richiamata dal comma 7 in esame, **presso la Camera**, è stata approvato l'innalzamento da **250 a 300 kW** della soglia per l'installazione previa autorizzazione unica degli impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il **comma 7-bis**, **inserito dalla Camera dei deputati**, dispone che **per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici** - nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti - **all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale**, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, **le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW**.

L'**articolo 31** è rubricato come "Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna".

Il contenuto dei vari commi dell'articolo sembra destinato ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel **PNRR**, in particolare i primi due della **Componente 2** (*qui un dossier ricostruttivo degli interventi*).

In particolare, la Componente 2 "*Transizione energetica e mobilità sostenibile*" si pone i seguenti obiettivi generali:

- **incremento della quota** di energia prodotta **da fonti di energia rinnovabile** (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;
- potenziamento e digitalizzazione delle **infrastrutture di rete** per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi;
- promozione della produzione, distribuzione e degli **usi finali dell'idrogeno**, in linea con le strategie comunitarie e nazionali;
- sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi);
- sviluppo di una *leadership* internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

Nello specifico, **durante l'esame presso la Camera dei deputati**, all'articolo 31, comma 1, è stata aggiunta una lettera, per cui le modifiche all'articolo 1 del **decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7**, sono divenute tre.

La lettera inserita **dalla Camera** sostituisce integralmente il **comma 2-quater, lettera c), il numero 3)** dell'articolo citato.

Il comma 2-*quater* disciplina i vari tipi di autorizzazione necessari per la realizzazione degli impianti di **accumulo elettrochimico**, a seconda di dove sono ubicati (ad esempio, all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura o di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio).

La lettera *c)* in particolare – per gli impianti di accumulo elettrochimico prevede l'**autorizzazione unica** se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare, la **procedura di modifica** (articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi scheda relativa all'articolo 30), ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente e la **procedura abilitativa semplificata (PAS)** comunale (articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

La modifica consiste nell'equiparare agli impianti già esistenti quelli “autorizzati, anche se non ancora in esercizio”:

Il **comma 1**, reca poi altre due modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002.

L'**articolo 31, comma 1, lettera a)**, aggiunge a sua volta un comma allo stesso articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 ed esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli **impianti di accumulo elettrochimico (batterie)** di tipo "*stand-alone*" (destinati al mero accumulo o al consumo locale, senza immissione nella rete).

In generale, per l'accumulo elettrico di energia sono necessari investimenti rilevanti, per cui le fonti alternative che si sono meglio sviluppate sono quelle con accesso diretto in rete. Le fonti rinnovabili non programmabili (in particolare, eolico e fotovoltaico) richiedono la realizzazione di "sistemi d'accumulo".

Uno degli obiettivi dichiarati dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) è infatti "la promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti, sulle modalità per sviluppare l'integrazione dei sistemi (elettrico, gas, idrico), esplorando, ad esempio, la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'accumulo dell'energia rinnovabile, anche di lungo periodo, con soluzioni efficaci sotto il profilo costi/benefici economici e ambientali".

In questa logica, il **comma 1, lettera a)** - introducendo nell'articolo citato il comma *2-quinquies* - esenta dalle procedure di valutazione di impatto ambientale gli **impianti di accumulo elettrochimico di tipo "*stand-alone*"** e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma *2-quater*, lettere:

- a) impianti ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali,
- b) impianti ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile,
- d) impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW.

L'esenzione riguarda anche la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (cosiddetto "Codice dell'ambiente"), salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.

Come rileva la **relazione illustrativa**, "gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "*stand-alone*" sono tipicamente costituiti da sistemi di batterie ubicati all'interno di capannoni (non realizzati, pertanto, all'interno di centrali di produzione di energia elettrica o di impianti a fonti rinnovabili), privi di impatto ambientale rilevante e pertanto non sottoposti ad alcuna procedura di verifica di impatto

ambientale, ferme restando le autorizzazioni previste per la realizzazione degli stessi capannoni.

Nel caso in cui le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione o distribuzione siano tali da richiedere una procedura di verifica di impatto ambientale, la loro realizzazione verrebbe inclusa in tale procedura.

Impianti di accumulo elettrochimico

Il comma 2-*quater* è stato inserito nel decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, dall'art. 62, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Esso prevede che la realizzazione degli impianti di **accumulo elettrochimico** funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

- a) gli **impianti di accumulo elettrochimico** ubicati all'interno di aree ove sono situati **impianti industriali** di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da **fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici** in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la **procedura abilitativa semplificata** di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura che segue;
- b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati da **fonte fossile** di potenza maggiore o uguale a **300 MW termici** in servizio, nonché gli impianti *stand-alone* ubicati in **aree non industriali** e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante **autorizzazione unica** rilasciata dal MISE. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la **produzione** o il **trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi**, l'**autorizzazione** è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
- c) gli impianti di **accumulo elettrochimico** connessi a impianti di **produzione di energia elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili** sono autorizzati mediante **autorizzazione unica** rilasciata dalla Regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai **300 MW termici**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003;
- d) la realizzazione di **impianti di accumulo elettrochimico** inferiori alla soglia di **10 MW**, ovunque ubicati, è **attività libera e non richiede** il rilascio di un **titolo abilitativo**, fatta salva l'acquisizione degli atti di

assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli **enti territorialmente competenti**, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

Il **comma 1, lettera b)**, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Anche in questo caso viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, prevedendo un potere sostitutivo in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate. In questa ipotesi il **comitato interistituzionale** (disciplinato dall'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con riferimento agli elettrodotti della rete nazionale), può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione del procedimento autorizzatorio, che a sua volta dovrebbe concludersi - una volta acquisita la VIA - entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Altre modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica sono contenute nell'articolo 32, alla cui scheda si rinvia.

Il comitato interistituzionale cui si è fatto cenno è disciplinato per la analoga autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale.

I componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture e dalla regione o dalle regioni interessate. Se anche nell'ambito del Comitato non si perviene alla definizione dell'intesa, l'autorizzazione può intervenire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture.

Il **comma 2** aggiunge un comma all'**articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, riferito all'ipotesi di costruzione ed esercizio di **impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW** connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale.

Durante l'esame presso la Camera, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in **cave** o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.

Per gli impianti **fino a 20** (10 nel testo originario) MW, il comma in commento prevede l'applicabilità della **procedura abilitativa semplificata** (*per una descrizione delle procedure autorizzative, vedi articoli 30 e 32*).

Come anticipato, il testo originario fissava una soglia di applicabilità della PAS a 10 MW, ma - **durante l'esame presso la Camera dei deputati** - tale soglia di procedura semplificata è stata appunto elevata a **20 MW**.

Resta ferma la previsione per cui la soglia di potenza per gli impianti fotovoltaici oltre la quale occorre la valutazione di impatto ambientale è 10 MW.

Dato che questa non è stata elevata, per gli impianti da 10 a 20 MW si può dunque procedere con procedura semplificata, ma resta la necessità di una valutazione di impatto ambientale.

Il proponente deve però presentare una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 ("*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*"). L'Allegato 3 indica i "criteri per l'individuazione di aree non idonee", dichiarando che "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti". L'individuazione delle aree non idonee è effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base di alcuni principi e criteri

specificamente elencati. La lettera *f*) contiene uno di tali principi, riferito ad “aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili” ricadenti all'interno di:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e aree di notevole interesse culturale;
- zone la cui immagine identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici;
- aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale);
- le zone umide di importanza internazionale;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000;
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico;
- le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La procedura semplificata consente l'edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

La **relazione illustrativa** sottolinea che, a fronte degli impegnativi obiettivi europei finalizzati alla decarbonizzazione, gli operatori non partecipano alle aste in quanto privi di autorizzazioni. Per tali motivi si cerca di abbreviare l'*iter* di tali atti.

Il Quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima al 2030 - fissato nel *Clean energy package* - è in evoluzione, essendo in corso una **revisione al rialzo** dei *target* in materia di **riduzione di emissioni, energie rinnovabili** e di **efficienza energetica**. All'indomani dell'adozione del pacchetto, la Commissione europea ha infatti pubblicato la comunicazione "Il **Green Deal Europeo**" (COM(2019) 640 *final*), la quale ha **reformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente** e ha previsto un piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia **competitiva e contestualmente efficiente** sotto il profilo delle risorse, **che nel 2050 non genererà emissioni** nette di gas a effetto serra, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

È stata riconosciuta anche la necessità di predisporre un quadro favorevole che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per assicurare una **transizione** efficiente in termini di costi, **giusta, socialmente equilibrata ed equa**, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza.

A seguito dell'adozione del Documento, il **4 marzo 2020** la Commissione europea ha presentato la **proposta di "legge europea sul clima"**, seguita il successivo 17 settembre da una modifica alla proposta iniziale per includere un **obiettivo UE riveduto di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030** rispetto ai livelli del 1990. La proposta è stata **approvata in via definitiva** il 9 luglio 2021 e si è tradotta nel [**Regolamento 2021/1119/UE**](#).

Nella **Strategia annuale della Crescita sostenibile 2021** (*Annual Growth Sustainable Strategy*, di settembre 2021) sono stati lanciati dalla Commissione europea i principi fondamentali e prioritari per la redazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) che si fondano sull'obiettivo sopra delineato. In tale ambito, si richiama il *Flagship programme "Power up"* che mira ad incrementare di 500 GW la produzione di energia rinnovabile entro il 2030 e chiede agli Stati membri di realizzare quasi il 40 % di questo obiettivo entro il 2025, con anche l'installazione di 6 GW di capacità di elettrolizzatori e la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta l'UE entro il 2025.

Il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani - in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati il 27 maggio u.s., in ordine alle modalità di attuazione del PNRR – ha rilevato che - per raggiungere i *target* prefissi in sede UE –occorrerà raggiungere il **70/72% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 2030** con una **media annua di circa 8GW/anno** (attualmente si è a 0,8 GW).

La relazione illustrativa richiama i seguenti *target* per le installazioni fotovoltaiche:

2030			
obiettivi UE sul clima e l'energia vigenti			
target (in GWp)	installazioni esistenti (in GWp)	incremento (in GWp)	media annuale di installazioni (in GWp)
52	22	30	3

Posto che – come appena ricordato - nell'ambito del *Green Deal* europeo, la Commissione ha proposto di elevare l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030, compresi emissioni e assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, la relazione illustrativa riporta una stima secondo la quale i valori della tabella precedente dovrebbero essere così aggiornati:

2030			
nuovi obiettivi UE sul clima e l'energia in aggiornamento			
target (in GWp)	installazioni esistenti (in GWp)	incremento (in GWp)	media annuale di installazioni (in GWp)
68,4	22	46,4	4,64

La relazione espone pertanto la necessità “di imprimere un’accelerazione all’installazione degli impianti fotovoltaici”. L’esperienza fatta con le procedure vigenti si sta rilevando non soddisfacente, addirittura, nel terzo bando per aste e registri (settembre 2020), rispetto al contingente di potenza offerto, sono state presentate richieste inferiori ad un terzo.

La scarsità di domanda – in base alla relazione – “è dovuta in larga misura alla mancanza di autorizzazioni nelle aree per le quali è possibile beneficiare degli incentivi, che coincidono sostanzialmente con le aree industriali, commerciali e produttive. L’impossibilità di partecipare alle aste per mancanza di autorizzazioni, oltre a vanificare il raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia rinnovabile, ha l’effetto di aumentare i costi per i consumatori in bolletta per ciascun MW di capacità rinnovabile. La scarsità di offerta permette infatti, a chi offre nelle aste per gli incentivi, di non fare alcun ribasso rispetto alla tariffa base”.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state approvate, con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, delle modifiche alla disciplina che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Il **comma 2-bis**, con una integrazione del **comma 5 dell'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, viene specificato che per gli edifici vale la definizione contenuta nel **Regolamento edilizio tipo**, adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-comuni (*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*). In particolare, viene richiamata la **voce 32 dell'allegato A**, che definisce come “Edificio” una “costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si

elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.

I pannelli possono essere altresì installati su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, purché non rientrino tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2-ter, modifica l'**articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater**). Tale articolo elenca gli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il comma aggiuntivo in esame fa rientrare nell'attività edilizia libera l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in coerenza con il comma 2-bis precedentemente illustrato.

La seconda parte del comma fa parimenti rientrare nell'attività edilizia libera l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici posti al servizio di antenne, ripetitori e impianti radio-trasmittenti (gli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza.

Il comma 2-quater modifica il [decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015](#), che al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, prevede un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio dei piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici.

Già nel titolo del decreto ministeriale, si prevede che oltre agli edifici, l'installazione possa avvenire anche su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra, sulla base delle modifiche già illustrate.

Inoltre, dopo l'articolo 4 viene aggiunto un nuovo articolo 4-bis, che estende le disposizioni del decreto ministeriale alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003,

n. 259 (ripetitori e antenne), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza.

Il **comma 3**, al dichiarato “fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella **regione Sardegna**”, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quindi anche prima della sua conversione, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al ***phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola***, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Già il PNIEC esistente – di cui si prevede a breve un aggiornamento per coordinarlo con le novità sopravvenute, tra cui gli obiettivi energetici perseguiti mediante le risorse del PNRR - sottolinea che presso il Ministero dello sviluppo economico sono stati avviati tavolo di lavoro tecnico sul tema del *phase out* della generazione dalla produzione elettrica da carbone, programmato per il 2025, con coinvolgimento di tutte le Regioni interessate, oltre che di TERNA, ARERA e altri operatori e delle parti sociali.

Un tavolo specifico è dedicato alla Sardegna, dove l'obiettivo della decarbonizzazione presenta problematiche di sicurezza della fornitura, cui si pensa di ovviare mediante due nuovi collegamenti “Continente - Sicilia” e “Sicilia - Sardegna”. Un altro obiettivo più volte manifestato è lo sviluppo delle forniture di gas naturale a favore delle industrie sarde, delle reti di distribuzione cittadine, per il trasposto pesante e soprattutto, per quanto qui interessa, per alimentare a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il *phase out* delle centrali alimentate a carbone.

Il comma 3 richiama l'**articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, il quale – sempre al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna – qualifica “l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa” come “parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari”.

Si ricorda che anche in occasione della presentazione della Relazione annuale 2020 dell'ARERA, il Presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini, ha dichiarato che un “esempio delle difficoltà che si incontrano nelle scelte di sviluppo delle infrastrutture ... è rappresentato dalla situazione della Sardegna,

rispetto alla quale l'Autorità sta lavorando - in coordinamento con le altre istituzioni coinvolte - per garantire che tale sviluppo rispetti i criteri di efficienza, le necessità dei consumatori e della crescita industriale e che sia il più possibile allineato con gli obiettivi previsti nell'ambito del processo di decarbonizzazione”.

Dal 1° gennaio 2020 la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” distingue in sei ambiti geografici le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale. Un ambito tariffario specifico è dedicato alla Sardegna, in particolare prevedendo una componente compensativa transitoria (per il triennio 2020-2022), in ragione dei maggiori costi unitari del servizio di distribuzione.

Il **comma 4** modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Tale disposizione consente che siano autorizzate le **infrastrutture di rete** facenti parte della **rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale**, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.

La modifica riguarda il richiamo all'atto che individua tali infrastrutture. Si fa sempre riferimento al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, ma non più al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis*, bensì all'articolo 8, comma 2-*bis*, del medesimo decreto.

L'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, è stato riformulato con l'**articolo 18** del decreto in esame, alla cui scheda si fa rinvio.

A sua volta, il testo dell'articolo 8, comma 2-*bis*, è stato riscritto dall'**articolo 17** del decreto in esame, alla cui scheda si fa egualmente rinvio.

Il **comma 5**, modificato **dalla Camera dei deputati**, introduce una **eccezione** al generale divieto, per gli **impianti solari fotovoltaici** con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali.

In particolare, il comma opera sotto forma di novella al comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012, introducendovi tre nuovi commi da 1-*quater* a 1-*sexies*.

Ai sensi di tali nuovi commi, **il divieto di accesso agli incentivi non si applica** agli impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, è stato specificato che tali soluzioni devono essere **innovative**, e che i moduli devono essere **elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi e comunque** in modo da non compromettere la continuità, non solo dell'attività di coltivazione

agricola, ma anche **pastorale**, pure consentendo **l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione** (nuovo comma 1-*quater*).

Secondo quanto **introdotto dalla Camera dei deputati**, **l'accesso agli incentivi** per gli impianti di cui sopra è **inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio** che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agri-cole interessate (nuovo comma 1-*quinquies*).

Sempre secondo quanto introdotto **dalla Camera dei deputati**, **cessano i benefici fruiti**, qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la **violazione delle** predette condizioni (di cui al comma 1-*quater*) (nuovo comma 1-*sexies*).

*Si valuti, con riferimento a tale previsione, l'opportunità di richiamare anche le condizioni di cui al comma 1-*quinquies*.*

Il decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni, in Legge n. 27/2012, all'articolo 65, comma 1 e 2, ha sancito - **per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole - il divieto di fruizione** degli **incentivi statali** riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili (ivi inclusa quella fotovoltaica) di cui al decreto legislativo n. 28/2011³⁰.

³⁰ Gli articoli 24 -33 del decreto legislativo n. 28/2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/UE cd. RED I, da ultimo modificati dall'articolo 56 del D.L. n. 76/2020, definiscono le modalità e i criteri per l'**incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile**, rinviando, in particolare:

- al comma 5 e 6, a **decreti interministeriali** (del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare— ora del MITE- e, per i profili di competenza con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'ARERA e la Conferenza Unificata), la definizione delle modalità per l'**attuazione dei sistemi di incentivazione**, nel rispetto dei criteri individuati dallo stesso articolo.
- al comma 7, all'**ARERA** la definizione delle modalità attraverso le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi, trovano **copertura nel gettito della componente A3 – ora Asos** - delle tariffe dell'energia elettrica.

Dunque, in virtù dell'articolo 24, i cui principi e criteri sono di derivazione comunitaria, sono stati adottati, nel corso degli anni una serie di **decreti interministeriali di sostegno alle FER elettriche**. Quanto al fotovoltaico, si rammenta, in particolare, il cd. “Conto energia” (*cfr.*, in particolare, il D.M. 5 luglio 2012, cd. V° Conto energia), il cui accesso si è però esaurito nel 2013 per raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi “Conto energia” di 6,7 miliardi di euro. Gli impianti fotovoltaici non possono quindi più accedere a questa forma di incentivazione, la quale comunque continua ad essere erogata a quegli impianti che, nei tempi consentiti, vi avevano avuto accesso.

Attualmente, **le procedure di accesso sono ancora in corso per il D.M. 4 luglio 2019, cd. FER 1**, in vigore dal 10 agosto 2019, che ha introdotto nuovi meccanismi d'incentivazione per gli impianti **fotovoltaici di nuova costruzione**, eolici *on-shore*, idroelettrici e a gas di depurazione.

La norma ha ammesso limitate **eccezioni al divieto**, riguardanti:

- gli impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del **demanio militare**;
- gli impianti fotovoltaici insediati su aree agricole con **titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1/2012) entrati in esercizio entro 180 giorni.

Tali impianti devono rispettare, ai fini del godimento dei benefici, i seguenti requisiti: avere una potenza nominale non superiore a 1 MW; se appartengono allo stesso proprietario del terreno, rispettare la distanza di 2 km e non occupare più del 10% dell'area agricola.

La finalità del divieto introdotto dall'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 è la preservazione dell'ambiente e, dunque, l'eco sostenibilità dei terreni ad uso agricolo.

Il divieto, per come inizialmente strutturato, aveva escluso dagli incentivi statali anche gli impianti fotovoltaici con installazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e su cave o lotti di cave, ovvero su aree contaminate sottoposte a bonifica, le quali, seppure qualificate in sede catastale come "terreni agricoli", erano insuscettibili di ulteriore sfruttamento e, dunque, inadatte alla coltivazione. Posta la qualificazione di "aree agricole", gli impianti fotovoltaici su tali terreni non potevano accedere ai bandi previsti dall'attuale misura incentivante, prevista anche per i fotovoltaici, contenuta nel **D.M. 4 luglio 2019, cd. FER1**³¹.

Al fine di risolvere l'*impasse*, il legislatore è recentemente intervenuto, con il decreto-legge n. 76/2020 ("semplificazioni").

L'articolo 56, comma 8-bis, attraverso l'introduzione di due nuovi commi 1-bis ed 1-ter nell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012, ha così

³¹ Il **D.M. 4 luglio 2019 (cd. FER 1)** ha rinnovato i preesistenti meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 6 luglio 2012 e D.M. 23 giugno 2016), introducendo per la prima volta in Italia un sistema di competizione tecnologicamente neutrale. In particolare, il decreto individua, in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e della categoria d'intervento, quattro differenti gruppi:

- **gruppo A**, al quale appartengono gli impianti: **eolici on shore** di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; **fotovoltaici** di nuova costruzione;
- **gruppo A-2**, al quale appartengono gli **impianti fotovoltaici di nuova costruzione**, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- **gruppo B**, al quale appartengono gli impianti: **idroelettrici di nuova costruzione**, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; a **gas residuati dei processi di depurazione** di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento;
- **gruppo C**, al quale appartengono gli impianti oggetto di rifacimento: **eolici on shore**; **idroelettrici**; a **gas residuati dei processi di depurazione**.

Per ciascun gruppo sono previsti distinti contingenti di potenza incentivabile, da assegnare con **sette successive procedure competitive di registro o asta**, sulla base di specifici criteri di priorità o del ribasso sul livello di incentivazione offerto dagli operatori in sede di partecipazione alla singola procedura.

disposto che **il divieto di fruizione degli incentivi statali non si applica** agli **impianti** solari fotovoltaici da realizzare:

- su **aree dichiarate siti di interesse nazionale**, purché siano stati autorizzati (ai sensi dell'art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni;
- su **discariche** e lotti di discarica chiusi e ripristinati, **cave** o lotti di cave **non suscettibili di ulteriore sfruttamento** per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, **autorizzati** (ai sensi dell'art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

Per l'**accesso agli incentivi** previsti dal **D.M. "FER 1"** si rinvia all'apposita pagina sul sito istituzionale del GSE, in cui è data indicazione dei Bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste.

Circa le modalità di accesso degli impianti fotovoltaici al D.M. FER 1, si rinvia alla Tabella esplicativa del GSE.

Si rinvia inoltre, al **Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi** redatto dal GSE (per quanto qui interessa, Cfr. *pagg. 14 e 15*, che attengono specificamente agli **impianti agrovoltai**).

Come evidenzia la **relazione illustrativa**, il rigido divieto di incentivazione di installazioni a terra è stato introdotto nel 2012 come reazione a fenomeni di sfruttamento eccessivo dei terreni agricoli nella fase di sviluppo “impetuoso” del fotovoltaico nel nostro Paese. La diminuzione dei prezzi degli impianti e i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza hanno già permesso prime realizzazioni di agrovoltai, prevalentemente di tipo sperimentale, con esempi che presentano indubbiamente costi maggiori degli impianti a terra. Esistono diverse configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli che consentono lo svolgimento delle attività sottostanti e un'occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile, contro il 40% degli impianti tradizionali.

Il **comma 6** è legato alle modifiche introdotte con i commi 2 e 4 e con l'articolo 17. Data l'istituzione della Commissione VIA “PNRR-PNIEC” per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti la cui realizzazione si ponga alla base dell'attuazione del PNRR e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, il comma 6 modifica espressamente l'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, includendo tra gli interventi di competenza statale anche gli **impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW**.

Il **comma 7**, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, **innalza da 20 kW a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale è necessaria l'autorizzazione unica**.

A tal fine, il comma sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 387/2003 (*“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*), la quale indica le soglie di potenza degli impianti a FER oltre le quali è necessaria l'Autorizzazione Unica.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata approvata una modifica alla Tabella A appena richiamata che porta da **250 a 300 kW** di capacità di generazione la soglia sotto la quale è sufficiente l'**autorizzazione unica** per l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il comma 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che **per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici** - nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti - **all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale**, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, **le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW**.

Articolo 31-bis

(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

L'articolo 31-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di **biocarburante avanzato** ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i trasporti. I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle **materie prime** elencate nella parte A dell'Allegato 3 del **decreto ministeriale 2 marzo 2018**.

• **Biocarburanti**

La produzione di **biogas** è la più rilevante tecnologia per la produzione di energia rinnovabile da parte delle aziende agricole; deriva dalla **digestione anaerobica**, un processo biochimico, costituito da diverse fasi successive, mediante il quale la sostanza organica viene decomposta e trasformata in una miscela di gas (metano, CO₂ e tracce di altre componenti), che prende appunto il nome di **biogas**.

Dal biogas (se non destinato all'autoconsumo all'interno dell'impresa agricola) si può ottenere il **biometano**. Il ricorso a questa tecnologia in Italia è minore rispetto ad altri paesi soprattutto a causa dei costi, specie se comparati con altre fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico). In questo senso, si sottolinea che i costi delle tecnologie per la trasformazione del biogas, al fine di separare il metano dalla CO₂, piuttosto elevati, risentono fortemente delle economie di scala, mentre gli impianti a biogas agro-zootecnici italiani sono per la maggior parte di piccole dimensioni. Tuttavia, la promozione della riconversione degli impianti di biogas alla produzione di biometano è esplicitamente prevista dal [PNIEC](#) (pag. 40, 60).

Sotto il profilo normativo, si ricorda che con l'**articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (legge n. 81/2006)** è stato introdotto l'**obbligo per i fornitori di gasolio e benzina**, a partire dal 1° gennaio 2007, di **immettere in consumo** una quota di **biocarburanti**. Tale quota è stata inizialmente fissata in misura pari all'1% dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Il decreto-legge n. 145/2013 (legge n. 9/2014) ha stabilito che, **a partire dal 2015**, l'obbligo di immissione in consumo sia determinato in una quota **percentuale di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno solare**, anziché della benzina e gasolio immessi in consumo l'anno precedente.

Il [decreto legislativo n. 28/2011](#), di recepimento della Direttiva RED I ([Direttiva 2009/28/UE](#)), all'**articolo 33** ha disposto, **ai fini del raggiungimento**

dei target di consumo da FER fissati in sede europea, che **l'impiego di biocarburanti nei trasporti sia incentivato** con le modalità di cui al sopra indicato articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 2/2006, dunque, attraverso **l'obbligo**, da parte dei fornitori **di immettere in consumo annualmente delle quote minime di bio carburanti**.

I criteri di calcolo della **quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel territorio nazionale** fissati nel testo originario dell'art. 33 sono stati via via modificati e aggiornati. Si rinvia al **D.M. 10 ottobre 2014**, modificato da ultimo dal **[D.M. 30 dicembre 2020](#)** per tener conto di quanto prevede la nuova **[Direttiva RED II](#)** sulle fonti rinnovabili (articolo 25 e ss.), che sostituisce integralmente la Direttiva RED I dal **1° luglio 2021**.

L'articolo 33 del decreto legislativo n. 28/2011 ha anche stabilito che i biocarburanti immessi in consumo nel territorio nazionale debbano rispettare i **criteri di sostenibilità** previsti dalla Direttiva sulle fonti rinnovabili, così come specificati dall'**articolo 38** dello stesso decreto. L'articolo 38 così dispone: "(..) **i biocarburanti utilizzati nei trasporti (...) possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno**, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, **solo se rispettano i criteri di sostenibilità** fissati in sede europea".

I **criteri di sostenibilità**, fissati dalla Direttiva RED I, sono stati **recepiti** con il **[decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55](#)**, il quale a tal fine ha apportato modifiche al **[decreto legislativo n. 66/2005](#)**. Nella formulazione originaria della Direttiva RED I, non erano presenti criteri volti ad evitare la sottrazione delle terre coltivabili agli usi alimentari e non si era tenuto conto delle conseguenze del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni³². A tali mancanze ha sopperito la successiva **[Direttiva 1513/2015/UE](#)** (cd. **Direttiva ILUC - Indirect Land Use Change**).

Sugli **obblighi quantitativi e qualitativi di immissione in consumo e certificazione dei biocarburanti** ha anche impattato la **[Direttiva 652/2015/UE](#)**. Il **[decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51](#)** ha dunque recepito nell'ordinamento nazionale i **criteri di sostenibilità** fissati dalla **[Direttiva ILUC](#)**, ivi inclusa la definizione di **biocarburanti avanzati**.

In proposito, l'articolo 33 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ha attribuito un **valore doppio al contributo di specifiche tipologie di biocarburanti**³³.

³² In sostanza, con l'utilizzo dei terreni per produrre biocarburanti si possono spostare su altri terreni le produzioni agricole alimentari, ovvero si possono sfruttare più intensivamente terreni già dedicati a tali produzioni. Il rischio dunque è quello di incentivare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra. Per questi aspetti, la Direttiva RED I si limitava a prevedere un meccanismo di monitoraggio del potenziale impatto sociale della produzione di biocarburanti, con il compito per la Commissione di presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sostenibilità sociale dei biocarburanti.

³³ I biocarburanti **Errorre. Il segnalibro non è definito.** prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti senza altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, materie di origine non alimentare, ivi incluse le

La tipologia dei **biocarburanti cd. *double counting*** è stata **successivamente** rideterminata in virtù della **disciplina europea sopravvenuta in materia di sostenibilità**. In particolare, la citata **Direttiva ILUC** del 2015 ha inteso favorire lo sviluppo dei **biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche**, e, a tal fine, consente di contabilizzarne il relativo contributo energetico in misura pari al doppio di quello degli altri biocarburanti sostenibili³⁴. Per tale ragione, questi biocarburanti sono definiti **biocarburanti *double counting***.

La Direttiva ILUC ha individuato, infine, un'ulteriore categoria di biocarburanti, precisati nella "Parte A" dell'Allegato IX della Direttiva stessa, e in Italia convenzionalmente denominati **biocarburanti avanzati**. Sono ad esempio considerati avanzati i biocarburanti prodotti da numerose categorie di rifiuti (con l'eccezione degli oli esausti alimentari) e talune materie prime ligno-cellulosiche (ad esempio i residui dell'attività o dell'industria forestale). I **biocarburanti avanzati** (quelli di cui all'Allegato IX parte A), al 2020, devono costituire lo **0,5 per cento** in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto nel 2020.

Alle predette novità è stato dunque conformato, con delle novelle apportate dal decreto legislativo n. 51/2017, il meccanismo nazionale di sostegno alla produzione di biocarburanti che, come sopra descritto, consiste nell'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio, di immettere nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ogni anno.

La relativa normativa contenuta nel **D.M. attuativo 10 ottobre 2014** è stata conseguentemente modificata e adeguata dal D.M. 13 dicembre 2017 e dal successivo D.M. 2 marzo 2018 che promuove l'uso del **biometano avanzato** e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Il D.M. 10 ottobre 2014 è stato modificato da ultimo dal **D.M. 30 dicembre 2020** per tener conto anche di quanto prevede la nuova **Direttiva RED II 2018/2001/UE** (articoli 25 e ss.).

La Direttiva RED II **mantiene i limiti** fissati dalla direttiva ILUC sulla quantità di combustibili prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e **oleaginose (tra esse la palma e la soia)**, così come da

materie cellulosiche e le materie ligno - cellulosiche, alghe. Dunque, l'immissione in consumo di tali biocarburanti è stata considerata equivalente a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.

³⁴ La Direttiva, in particolare, ha introdotto un limite complessivo alla quantità di combustibili prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (tra esse la palma e la soia), così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che hanno potuto essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi UE al 2020 in materia fonti rinnovabili nei trasporti. Il limite consiste in un contributo massimo del 7% di tali combustibili al consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro. Le misure contenute nella Direttiva ILUC sono, nella sostanza, finalizzate a promuovere la ricerca e sviluppo di nuovi biocarburanti, alternativi rispetto a quelli che, comportando lo sfruttamento di terreni agricoli a discapito delle colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi, hanno effetti anche in termini emissioni di gas a effetto serra (cd. ad elevato rischio ILUC "Indirect land-use change").

colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, **che possono essere contabilizzate** ai fini del conseguimento degli obiettivi UE in materia fonti rinnovabili e anzi **lo rafforza, introducendo la possibilità per gli Stati membri di fissare limiti nazionali specifici** per il contributo totale di tali combustibili all'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili **per il 2030**.

Tali limiti sono determinati dalla quota nazionale prevista per il 2020 di tali combustibili sul consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro, con la possibilità di aumentarli di un punto percentuale, fino a un massimo del 7% (articolo 26, par. 1).

La Direttiva RED II afferma inoltre (articolo 26, par. 1, terzo periodo) che gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggiere, tenendo conto delle migliori evidenze disponibili riguardo all'impatto del cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Gli Stati membri possono ad esempio fissare un limite inferiore per la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture oleaginose. La direttiva RED II prevede, infine, all'articolo 26, un **limite specifico** - per quanto riguarda la quantità che ciascuno Stato membro può consumarne nel 2019 - per i **biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggiere a elevato rischio ILUC**, per i quali si osserva una **considerevole espansione** della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

A partire **dal 31 dicembre 2023** il loro **contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino a raggiungere lo 0%** al più tardi **entro il 2030**. Le nuove previsioni europee hanno dunque un considerevole impatto sulla disciplina inerente la sostenibilità dei carburanti a livello interno, richiedendone un adeguamento.

La **legge di delegazione europea 2019** (legge n. 53/2020) – nel fissare all'articolo 5 i principi e criteri direttivi di delega al Governo della Direttiva RED II, dispone un adeguamento ai principi della Direttiva RED II, prevedendo, tra l'altro, l'**esclusione**, a partire **dal 1° gennaio 2023**, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel, l'**olio di palma**, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); l'**olio di soia** e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione (lett. *dd*)).

Per quanto riguarda il **PNRR**, il contenuto dell'articolo può essere ricondotto ad alcuni interventi specificamente indicati all'interno della **Componente 2** (*qui un dossier ricostruttivo degli interventi*). In particolare, si vedano l'investimento (M2-C2-1.4) Sviluppo biometano e la riforma (M2-C2-R.1.2) Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile.

Tornando all'articolo **inserito dalla Camera**, il **comma 1** - al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole

e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali – considera, come detto, biocarburanti avanzati i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas.

Il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016](#) disciplina le forme di incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico per i nuovi impianti selezionati nel 2016 per un periodo di venti anni (venticinque per il solare termodinamico).

La **Tabella 1.A** contiene l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, suddivisi in quattro categorie:

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali.

Il medesimo comma 1 riconduce il riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato alla disciplina recata dal [decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che promuove l'uso del **biometano avanzato** e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

Dato che, come detto, il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 va in alcune sue parti (articolo 11) a modificare il [decreto ministeriale del 10 ottobre 2014](#) (insieme al D.M. 13 dicembre 2017 e al [D.M. 30 dicembre 2020](#)), *si valuti l'opportunità di richiedere l'emanazione di un decreto ministeriale che coordini e sostituisca tutti i decreti appena citati.*

Il **comma 2** prevede che le disposizioni dell'**articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Si ricorda che **l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003** disciplina l'**Autorizzazione Unica** per la costruzione di impianti e viene modificato dall'**articolo 30** del decreto-legge in esame, alla cui scheda si fa rinvio (*si veda anche l'articolo 32*).

Articolo 31-ter
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

L'**articolo 31-ter**, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il comma 954 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che reca una forma di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento.

La **legge di bilancio per il 2019**, L. n.145/2018, art. 1, comma 954, ha riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli **impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW**, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'**80 per cento** da reflui e **materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici** e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

È stato previsto un registro nel limite del costo indicativo annuo di 25 milioni di euro. Per gli impianti fino a 100 kW è stato inoltre consentito l'accesso diretto.

Gli incentivi in questione sono stati prorogati all'anno 2020 dal successivo decreto-legge n. 162/2019 cd. "Milleproroghe" (art. 40-ter) nel limite di un ulteriore costo di 25 milioni di euro e all'anno 2021 dal decreto-legge n. 183/2020 cd. "Milleproroghe" (art. 12, co. 9-ter).

L'articolo aggiuntivo in esame modifica queste condizioni, specificando che le materie devono derivare **“prevalentemente”** dalle aziende agricole realizzatrici **“nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”**.

Per quanto riguarda l'**articolo 2135** del codice civile, che definisce l'impresa agricola, si ricorda che il terzo comma definisce “connesse” all'attività agricola le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Articolo 35-bis
***(Misure di semplificazione e di promozione dell'economia
circolare nella filiera foresta-legno)***

L'**articolo 35-bis**, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina gli **accordi di foresta**, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale.

In particolare, il **comma unico** dell'articolo in commento **integra** l'**art. 3** del [decreto-legge n. 5 del 2009](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009), in materia di distretti produttivi e **reti di imprese**, introducendo i commi **da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4**. Ciò al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella **filiera foresta-legno**, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio.

Nel dettaglio, il nuovo **comma 4-quinquies.1** dell'art. 3 del d.l. 5/2009 prevede che sia **promossa** la stipulazione di **accordi di foresta** nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Il successivo **comma 4-quinquies.2** del medesimo art. 3 dispone che **gli accordi di foresta** di cui sopra siano **stipulati tra due o più soggetti**, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

Il nuovo **comma 4-quinquies.3**, poi, prevede che **gli accordi di foresta**, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, **possano**:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del **testo unico in materia di foreste e filiere forestali**, di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#);

Si ricorda, in proposito, che l'art. 3 del suddetto decreto legislativo n. 34 del 2018 reca le definizioni di tale testo unico. Nello specifico, **la lettera g)** del comma 2 del predetto art. 3 prevede che si definiscano **terreni abbandonati** “fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, **i terreni forestali** nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) (...) ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso”. La successiva **lettera h)** del medesimo comma 2 prevede che si definiscano **terreni silenti** i terreni agricoli e forestali - di cui alla precedente lettera g) - per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

Per un approfondimento sul suddetto **testo unico** in materia di **foreste e filiere forestali**, si rinvia all'apposita [sezione del tema web](#) sulle riforme organiche di settori agricoli del Servizio studi della Camera dei deputati.

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano,

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale **fine i soggetti di cui al comma 4-sexies** del citato art. 3 stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-*quater* (del medesimo art. 3).

Si ricorda che il suddetto **comma 4-sexies** dell'art. 3 del dl 5/2009 prevede che “Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere

stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”.

Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento se il suddetto comma 4-sexies dell'art. 3 del decreto-legge n. 5/2009 sia riferimento normativo univoco per individuare i soggetti che stipulano contratti di rete ai sensi della lettera e) del nuovo comma 4-quinquies.3 del medesimo articolo 3. Si osserva inoltre - in via generale – che il comma 4-ter dello stesso articolo – primo periodo – dispone: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

Il citato comma **4-quater** del medesimo art. 3 – poi – dispone che il contratto di rete sia soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve

essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma [dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Il comma **4-*quiquies*.4**, infine, prevede che, fatto salvo quanto previsto dai suddetti commi 4-*quiquies*.1 e 4-*quiquies*.2, **gli accordi di foresta** siano equiparati alle **reti di impresa agricole**. Esso prevede, inoltre, che le regioni promuovano ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

*Al riguardo, con riferimento al nuovo comma 4-*quiquies*.4 dell'art. 3 del citato d.l. 5/2009, segnalando che i commi 4-ter e seguenti del medesimo articolo riportano la disciplina del contratto di rete, potrebbe valutarsi l'opportunità che nel testo della disposizione in commento siano inseriti dei riferimenti che precisino la portata normativa dell'equiparazione – ivi prevista - tra accordi di foresta e reti di impresa agricole.*

Articolo 37-bis ***(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)***

L'**articolo 37-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, novella la disciplina dei fertilizzanti (recata dal d.lgs. 75/2010) al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti "correttivi", il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.

L'articolo in esame, **al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura**, integra le caratteristiche di preparazione e i componenti essenziali dei correttivi indicati ai numeri 21 e 22 della tabella 2.1 ("Correttivi calcici e magnesiaci") dell'allegato 3 al d.lgs. 75/2010.

L'art. 2 del d.lgs. 75/2010, di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, chiarisce che con il termine "fertilizzanti" si intende un insieme di prodotti e materiali, tra i quali rientrano i cosiddetti "correttivi" definiti (dalla lettera aa) del comma 1 di tale articolo) come "i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3".

Per i citati correttivi indicati ai numeri 21 e 22, vale a dire il **"gesso di defecazione"** e il **"carbonato di calcio di defecazione"**, viene precisato che **non sono ammessi fanghi di depurazione**.

Si fa notare che il successivo numero 23 (non interessato dalla novella recata dall'articolo in esame) descrive invece le caratteristiche del "gesso di defecazione da fanghi" ed indica i limiti che devono essere rispettati dai fanghi utilizzati, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/1992 (recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura").

Si ricorda altresì la disposizione recata dall'art. 26 della L. 221/2015, secondo cui l'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al d.lgs. 75/2010, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999. La stessa disposizione precisa che i citati correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

Articolo 56-ter ***(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)***

L'**articolo 56-ter**, inserito dalla Camera dei deputati, introduce alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità.

La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione sono quelli che danno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019). I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono: i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari (**lettera a**)).

La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP) (**lettera b**)).

Con riferimento alla **lettera a**), viene modificato il comma 195 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

Al riguardo si ricorda che i commi 184-197 dell'articolo 1 della legge di bilancio hanno introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, il quale riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.

Il comma 195, qui novellato, ha previsto obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli

investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell'ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al *dossier* n. 181/5, Volume I, del 2 aprile 2020, pp. 301-314.

Con riferimento alla **lettera b)**, si novella l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 99/2004.

L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 99/2004, stabilisce che, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti testé indicati sono ridotti al venticinque per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1, qui novellato, demanda alle regioni l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le

verifiche ritenute necessarie ai sensi del regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali (DPR n. 476/2001).

Articolo 66-bis
(Modifiche di disposizioni legislative)

L'**articolo 66-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative, accomunate dalla finalità di consentire una più rapida attuazione normativa mediante eliminazione dei provvedimenti di secondo grado ivi previsti.

In particolare, il **comma 1** prevede che all'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge n. 395 del 1990 (*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*), le parole «individuate con decreto del Ministro» siano soppresse. In sostanza, viene eliminata la previsione concernente l'adozione di un **decreto del Ministro della giustizia** volto ad individuare le **strutture** del Ministero, diverse dagli istituti penitenziari, cui poter **adibire personale** del Corpo di polizia penitenziaria.

La disposizione novellata individua i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo in particolare che il Corpo attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro. Presumibilmente, all'individuazione delle strutture alle quali destinare la polizia penitenziaria potrà provvedere lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, chiamato a gestire il proprio personale anche in ragione delle contingenze, senza l'impiego del più rigido strumento del decreto ministeriale.

Il **comma 2** modifica l'articolo 56, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo n. 443 del 1992 (*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria*), eliminando la necessità di un decreto del Ministro della giustizia per l'individuazione delle modalità che assicurano l'adozione del **sistema del doppio certificato** nella disciplina degli accertamenti medico-legali previsti per il **personale di Polizia penitenziaria**.

L'articolo 56 dell'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, infatti, nel disciplinare gli accertamenti medico-legali prevede che il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque

connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Viene inoltre stabilito che, con decreto del Ministro della giustizia, siano disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente.

La novella non elimina la previsione del doppio certificato, che permane a tutela della privacy del personale, ma solo la previsione in base alla quale spetta al decreto ministeriale l'individuazione delle modalità del doppio certificato.

Il **comma 3** abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, che reca la previsione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, con cui si stabilisce la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

In proposito, si ricorda che l'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020 ha stabilito che dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Pertanto l'adozione del provvedimento previsto dal Cad parrebbe superata dalla norma sopravvenuta.

Il **comma 4** dispone che all'articolo 241-bis, comma 4-octies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia **soppressa** la previsione di un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a definire le modalità di **vigilanza da parte dell'ISPRA sul rispetto della normativa sui rifiuti**.

L'art. 241-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) disciplina la bonifica di siti contaminati in aree militari. Nello specifico il comma 4-octies, oggetto della soppressione in esame, recentemente introdotto dall'art. 1, comma 304, lett. b), della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) dispone che l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Come specificato dal medesimo comma 4-octies dell'art. 241-bis, in tale ambito, la disciplina per la vigilanza della normativa sui rifiuti è regolata dalle disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 22 ottobre 2009 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e viene assicurata, secondo la vigente normativa, dal Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente (C.C.T.A.) e dal Corpo delle Capitanerie di Porto, ai sensi dell'articolo 195, comma 5, del d.lgs. n.152 del 2006.

Il **comma 5** abroga il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015), il quale prescrive l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la rideterminazione dei **compensi dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca**, al fine di realizzare una riduzione del Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE) pari a € 916.000 per l'anno 2015 e a € 1.000.000 dall'anno 2016.

Al riguardo, si ricorda che nella premessa del [DM 10 agosto 2015, n. 599](#), con il quale era stato operato il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR (FOE) per il 2015, si evidenziava che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto". Nel prosieguo, il decreto non è intervenuto.

Il **comma 6** prevede la soppressione dell'**ultimo periodo del comma 38, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208** (legge di bilancio 2016), il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo comma 38 limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla **remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione** persone fisiche iscritti all'albo quando gli stessi operano in forma societaria.

Il medesimo comma abroga altresì il comma 937 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2016 che prevede limitazioni nell'attuazione della **pubblicità audiovisiva di giochi** che consentano vincite in denaro, in coerenza con i principi previsti dalla raccomandazione (UE) 2014/478 della Commissione europea. La medesima disposizione stabilisce che i criteri per l'attuazione della predetta raccomandazione siano individuati con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A tale proposito, si segnala che sulla materia è intervenuto successivamente l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 che ha introdotto **un generale divieto** di qualsiasi forma di **pubblicità**, anche indiretta, dei **giochi o scommesse con vincite di denaro** nonché del gioco d'azzardo. La norma, infatti, stabilisce che è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le

pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i *social media*.

Per una panoramica dettagliata della disciplina del contrasto del gioco d'azzardo si rinvia alla consultazione del [tema web](#) presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il comma 7 abroga il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154 relativa all'accesso da parte dei produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità inter alia del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Si ricorda in proposito che sulle registrazioni dei quantitativi prodotti e sull'accesso al SIAN è più di recente intervenuto l'articolo 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto, al posto di un unico decreto, l'adozione di **distinti decreti** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, differenziando il **settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino** per l'attuazione delle disposizioni monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari.

Il comma 8 abroga l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che dispone l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto che stabilisca le informazioni da inserire nella "banca dati delle politiche attive e passive" di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013.

Il comma 9 prevede l'abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante revisione dei ruoli delle Forze di polizia. In particolare, la disposizione di cui si propone l'abrogazione prevede l'emanazione di un provvedimento di individuazione delle classi di laurea triennale cui sono preordinati i **corsi per la nomina a vice ispettore di polizia** e per la nomina a vice ispettore tecnico.

In proposito, si ricorda infatti che il successivo D.Lgs. n. 172 del 2019, nel modificare l'articolo 27-ter del D.P.R. 335/1982, ha inserito direttamente in norma primaria le caratteristiche della laurea triennale cui è preordinato il corso per la nomina a vice ispettore di polizia e vice ispettore tecnico, stabilendo che una volta ottenuta la nomina, "gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di

una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (...)"

Il **comma 10** prevede l'abrogazione dell'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del terzo settore. Il comma in commento prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 78 relativo al regime fiscale del c.d. *social lending*.

A tale proposito si ricorda che il citato comma 1 prevede già che i soggetti gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di *Peer to Peer Lending*), nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale (indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo settore) operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni pubbliche (12,5%).

Il **comma 11** abroga l'**articolo 20, comma 3, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74**, che detta misure per l'implementazione di modalità di **identificazione digitale e di archiviazione elettronica del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)**.

In particolare la disposizione rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica, stabilendo altresì la possibilità di associare alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore anche la corrispondente documentazione cartacea sino all'adozione del citato decreto.

Il **comma 12** dispone l'abrogazione del **comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020**. Tale disposizione, inserita in sede di conversione nell'ambito delle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, prevede che fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la **sottoscrizione della procura alle liti** può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di

un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

La norma, dettata nel contesto del c.d. lockdown nazionale, durante il quale erano preclusi gli spostamenti, può ritenersi oggi superata. Si ricorda peraltro che in base all'art. 83 del codice di procedura civile la procura alle liti può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; che può essere anche apposta in calce o a margine di una serie di atti di parte e che si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. È altresì previsto dal codice che se la procura è stata conferita su supporto cartaceo il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne può trasmettere copia informatica autenticata con firma digitale.

Il comma 13 abroga l'articolo 19, comma 13, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle procedure di applicazione delle misure da adottare per le violazioni accertate dall'amministrazione in merito al possesso dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

Si segnala che la corrispondente previsione vigente nell'ambito della navigazione marittima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 non contiene disposizioni procedurali ai fini applicativi né rimanda all'emanazione di alcun decreto attuativo.

Il comma 14 dispone l'abrogazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (conv. L. n. 130 del 2018), che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rimodulazione della dotazione organica dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'autorizzazione ad assumere ulteriori unità di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 108.

Si ricorda che la rimodulazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è avvenuta con il D.P.C.M 23 dicembre 2020, recante la riorganizzazione dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, che ha tenuto specificamente conto delle unità di personale di cui è stata autorizzata l'assunzione con la norma richiamata.

Il **comma 15** dispone l'abrogazione dell'**articolo 6, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126** che prevede un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico necessarie per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.

Si ricorda infatti che il successivo D.lgs. 172 del 2019 (articolo 7, comma 1, lettera c), n. 2)) ha previsto che per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante pubblico concorso sia necessario un diploma di laurea "a contenuto giuridico" intendendosi con tale locuzione il possesso di una laurea conseguita "sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi".

Infine, il **comma 16** sopprime il **secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145** che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rimodulazione della **dotazione organica dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, a seguito dell'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge 145/2018.

La rimodulazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è avvenuta con il D.P.C.M 23 dicembre 2020 (v. *sub* comma 14).

Le precedenti azioni di riduzione dello stock normativo

Con la delega prevista dall'articolo 14 della legge 246/2005 lo Stato si è posto per la prima volta l'obiettivo di ridurre drasticamente lo stock normativo. Tale obiettivo è stato perseguito facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall'Unità d'Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la ricognizione di tutte le disposizioni di cui si è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore. Tutte le altre disposizioni sono considerate abrogate, a meno che non interessino alcuni settori esclusi dalla cosiddetta "ghigliottina" (cioè l'abrogazione generalizzata). Nel rispetto di tale principio, il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, ha fatto salvi circa 3.300 atti normativi di rango primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore.

Esso è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente poco più di 30.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e del decreto-legge n. 200/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2009.

Tale procedura di abrogazione generalizzata è stata ricondotta nell'alveo della delega "taglia-leggi" attraverso le modifiche ad essa apportate dalla legge 69/2009 ed ha condotto alla adozione del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che abroga all'incirca 37.000 atti normativi.

Infine, l'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto che, dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, "sono o restano abrogate" le disposizioni riportate nella tabella A, allegata al decreto, che contiene un elenco di 298 atti di varia natura.